



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS TRABALLOS PÙBBLICOS
ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

ASSESSORADU DE S'INDÚSTRIA
ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA

POR FESR Sardegna 2014/2020
Asse Prioritario IV "Energia sostenibile e qualità della vita"
Azioni 4.1.1 e 4.3.1

**"INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEGLI EDIFICI PUBBLICI E DI
REALIZZAZIONE DI MICRO RETI NELLE STRUTTURE PUBBLICHE NELLA REGIONE
SARDEGNA".**

ATTUAZIONE DELLA D.G.R. N. 46/7 DEL 10.08.2016.

FAQ 21.09.2017



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA





REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

N.	DOMANDA	RISPOSTA
1	È possibile presentare una proposta relativa ad interventi da realizzare in un ostello comunale affidato ad operatore economico privato?	No. Ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera b), del Bando, per essere ritenuta ammissibile la proposta deve riguardare edifici <i>"interamente di proprietà ed in uso al soggetto pubblico proponente, oppure, nel caso di forme associative, essere di proprietà ed in uso dell'associazione od uno dei comuni facenti parte della forma associativa; in tutti i casi anche in uso ad altro soggetto pubblico"</i> .
2	Nel caso in cui un comune partecipi e ottenga il finanziamento per un edificio di proprietà e in uso allo stesso, dopo aver realizzato gli interventi potrebbe darlo in gestione ad una società turistica?	In merito a tale quesito il Bando prevede, all'art. 13, comma 1, che in caso di finanziamento non si debba modificare la destinazione d'uso dell'opera prima che siano trascorsi almeno 5 anni dal suo completamento. Resta intesa l'osservanza degli obblighi di cui all'art. 71 del Reg. UE 1303/2013.
3	In riferimento all'art. 4, comma 2, del Bando, si chiede il seguente chiarimento: un comune che presenta una domanda di finanziamento come singolo e un'altra domanda in forma associata, sicuramente non può presentare due proposte sullo stesso edificio, ma sembrerebbe che siano esclusi anche tutti gli edifici di proprietà di quel comune.	L'interpretazione è corretta. Occorre infatti prestare particolare attenzione a quanto letteralmente esplicitato all'art. 4, comma 2, del Bando, che si riporta di seguito: <i>"In relazione all'esigenza di assicurare la massima partecipazione ed utilizzo dei finanziamenti pubblici, ciascun proponente può presentare una sola proposta di contributo. I Comuni facenti parte di una delle forme associative, di cui al primo comma, possono partecipare al presente Bando sia aderendo ad un'unica proposta formulata nella forma associata a cui appartengono, sia con un'unica proposta come singoli proponenti, a condizione che le eventuali differenti proposte non riguardino lo stesso edificio o più di un intervento concernente edifici di proprietà dello stesso Comune"</i> . Pertanto, il Bando consente a un'associazione di comuni di presentare una proposta (una sola su un edificio o su un gruppo di edifici), ma consente altresì che uno dei comuni dell'associazione presenti, come singolo, una propria proposta (una sola su un edificio o su più edifici evidentemente di sua proprietà). Ciò che il Bando non consente è che la proposta dell'associazione dei comuni coinvolga un edificio o più edifici di proprietà di uno dei comuni (dell'associazione medesima) che presenta singolarmente una propria proposta. Analogamente, il comune non può presentare una propria proposta se l'associazione di comuni di cui fa parte presenta una proposta che coinvolge uno o più edifici di proprietà del comune medesimo. Per tali motivi, nell'Allegato B del Bando, alla sezione "dati identificativi del progetto", dovrà essere specificata la proprietà di ogni edificio.



4	<p>Un comune intende partecipare alla selezione delle proposte da finanziare per la realizzazione di efficientamento energetico su un edificio di proprietà adibito a casa comunale.</p> <p>L'immobile, insieme ad altri immobili comunali, è oggetto, al momento, di un contratto d'appalto denominato "Servizio Energia Plus" di durata decennale, stipulato nel 2015 tra il comune e l'operatore economico individuato a seguito di apposita gara d'appalto.</p> <p>Si chiede, fermi restando gli ulteriori requisiti previsti dal Bando, è ammissibile la proposta a finanziamento che prevede interventi su detto immobile adibito a casa comunale?</p> <p>In caso di risposta negativa, qualora questa amministrazione comunale, entro i termini di presentazione delle proposte di finanziamento, riuscisse ad estrapolare e svincolare dal suddetto contratto di Servizio Energia Plus l'immobile adibito a casa comunale, può, in tal caso essere ammessa la proposta?</p>	<p>La risposta è no per entrambe le domande ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera g) del Bando: <i>"Per essere ritenuta ammissibile la proposta deve riguardare edifici che devono avere le seguenti caratteristiche":</i></p> <p><i>g) non essere oggetto di contratto di prestazione energetica di qualsiasi forma preesistente alla data di pubblicazione del presente Bando."</i></p> <p>Ad ogni modo, per le finalità del presente Bando, saranno ritenute ammissibili le proposte riguardanti edifici con un contratto di prestazione energetica non più in vigore alla data di pubblicazione del Bando.</p>
5	<p>Un contratto EPC può prevedere, da parte della ESCo, esclusivamente un apporto di servizi di consulenza?</p>	<p>Il contratto EPC, tra proponente ed ESCo, deve essere stipulato ai sensi del D.Lgs. 102/2014 e s.m.i. Resta inteso che verrà verificata la coerenza tra il contratto stipulato ed i requisiti minimi di cui all'All. 8 del D.Lgs. 102/2014.</p> <p>Come precisato nel paragrafo 2.1 delle "Linee guida per affidamento contratto prestazioni energetiche", pubblicate sul sito RAS del Bando, i servizi prodotti da una Esco, possono essere offerti ad una pubblica amministrazione, sia sotto forma di consulenza, sia sotto forma di interventi, anche diversificati, per elevati standard di efficientamento energetico, come, ad esempio, per la progettazione, realizzazione e finanziamento di infrastrutture pubbliche energeticamente efficienti. Nei contratti di EPC, le due tipologie di prestazione generalmente coesistono.</p> <p>Qualora si ravvisi nel contratto, in presenza di una prestazione di mera consulenza, l'assenza del <i>"l'obbligo di dare piena attuazione alle misure previste dal contratto e la documentazione di tutti i cambiamenti effettuati nel corso del progetto"</i> (lett. g dell'Allegato 8 al D.Lgs. 102/2014), il contratto, ai fini e per gli effetti del presente Bando, potrebbe far ottenere al soggetto proponente 2 punti, e non 8 punti, a valere sul criterio P8.</p>
6	<p>I palazzetti e gli impianti sportivi possono ricadere tra gli edifici oggetto del bando? Si potrebbero attuare diverse misure di efficientamento, ad esempio:</p> <ul style="list-style-type: none">- coperture del 50% dei consumi con produzione da FER con accumulo;- efficientamento del sistema di produzione di ACS.	<p>Ai sensi dell'art. 1, comma 3, del Bando, gli edifici ammissibili sono <i>"intesi come unità immobiliari dotate di autonomia funzionale, o come un insieme autonomo di unità immobiliari funzionalmente e/o fisicamente connesse tra loro, dotate di impianti termici finalizzati al comfort ambientale di parte o dell'intera unità..."</i>.</p>



7	<p>Un Contratto di EPC, che interesserà anche interventi non finanziabili dalla RAS, ma solo dal privato, potrebbe riguardare l'illuminazione pubblica, nel caso che questo intervento sia a totale carico del privato, non riguardi interventi sui quali si chiede il cofinanziamento regionale e/o di altri soggetti pubblici e non sia utilizzato nel punteggio economico Qef3, quindi, non utilizzato come cofinanziamento privato ?</p>	<p>Preliminarmente si richiama l'attenzione sulla FAQ n. 8 del 27.7.2017 e in particolare che <i>"nella proposta devono essere ricompresi anche gli eventuali interventi non ammissibili a finanziamento POR ma ritenuti strettamente funzionali alla realizzazione dell'intera proposta e che devono trovare copertura finanziaria alternativa da quella comunitaria"</i>.</p> <p>Si rammenta inoltre, secondo quanto chiarito con la medesima FAQ, <i>"gli interventi relativi all'efficientamento della pubblica illuminazione non sono ammessi, ed inoltre non possono essere considerati come strettamente funzionali alla realizzazione dell'intera proposta"</i>.</p> <p>La commissione di valutazione delle proposte si riserverà di valutare la presenza di un contratto di EPC che contenga al suo interno anche interventi non ammissibili ai fini del bando.</p>
---	--	--